Spedizione in abbonamento postale

Anno 90° — Numero 139

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA*

Roma - Lunedì, 20 giugno 1949

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-4); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; in Firenze, Via Cavour 46-r; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI ED ESAMI



## MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

### Ricompense al valor militare

*Decreto* 31 *dicembre* 1947
*registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *febbraio* 1948
*registro Marina militare n.* 4, *foglio n.* 53.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946;
Visto il regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Concede « motu proprio » la medaglia in oro al valor militare al capo cannoniere 3ª classe Alessio DE VITO, con la seguente motivazione: Coraggioso e tenace operatore di mezzi d'assalto di superficie, con altri valorosi già compagni dei rischi e delle fatiche di un durissimo addestramento, dopo una difficile navigazione notturna forzava una ben munita base navale avversaria superando un triplice ordine di ostruzioni. Nella rada violata, quando già imminente era l'alba, con freddezza pari al coraggio attendeva, riunito ai compagni, che il Comandante della spedizione procedesse al riconoscimento ravvicinato degli obiettivi e li assegnasse all'audacia dei suoi uomini. Una volta ottenuto il via si lanciava all'assalto con saldo animo e alto spirito aggressivo, coronando con il successo la concezione teoricamente perfetta dell'impresa. Degno in tutto delle più pure tradizioni della Marina italiana. — (Baia di Suda, notte sul 26 marzo 1941).

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1947

DE NICOLA

FACCHINETTI

(2187)

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1949, n. 301.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della SS.ma Addolorata alla Stadera, nel comune di Napoli.**

N. 301. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Napoli in data 10 agosto 1942, integrato con successivo decreto 20 settembre 1948, relativo alla erezione della parrocchia della SS.ma Addolorata alla Stadera, nel comune di Napoli.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 6 *giugno* 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1949, n. 302.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Vergine della Neve, in frazione Farinere del comune di Castagnole Lanze (Asti).**

N. 302. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Alba in data 6 marzo 1948, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Vergine della Neve, in frazione Farinere del comune di Castagnole Lanze (Asti).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *giugno* 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1949, n. 303.

**Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Sant'Orsola, con sede in Faenza (Ravenna).**

N. 303. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Sant'Orsola, con sede in Faenza (Ravenna).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *giugno* 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1949, n. 304.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei SS. Filippo e Giacomo, in contrada omonima del comune di Marsala (Trapani).**

N. 304. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Mazara del Vallo in data 25 marzo 1944, integrato con dichiarazioni 14 gennaio 1947 e 19 ottobre 1948, relativo alla erezione della parrocchia dei SS. Filippo e Giacomo, in contrada omonima del comune di Marsala (Trapani).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *giugno* 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1949, n. 305.

**Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Suore oblate regolari Benedettine di Priscilla, con Casa generalizia in Roma.**

N. 305. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Suore oblate regolari Benedettine di Priscilla, con Casa generalizia in Roma, e l'Istituto medesimo viene autorizzato ad accettare la donazione disposta a suo favore dalla Società anonima immobiliare Ambrosiana, con sede in Roma, consistente in alcuni immobili situati nel comune di Casperia (Rieti), complessivamente valutati L. 3.200.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1949*

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1949.

**Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1407, costitutiva dell'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici;

Visto il regio decreto 23 novembre 1942, n. 1735;

Visto il decreto luogotenenziale 1° settembre 1944, n. 293;

Visto il decreto luogotenenziale 16 aprile 1945, relativo alla nomina del Consiglio di amministrazione dell'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici, modificato dal decreto luogotenenziale 2 giugno 1945, dai decreti del Capo provvisorio dello Stato 4 ottobre 1947 e 11 dicembre 1947, e dal decreto Presidenziale 15 aprile 1948, tutti relativi a sostituzioni di membri del predetto Consiglio di amministrazione;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina dei membri del ripetuto Consiglio di amministrazione per un nuovo quadriennio;

Viste le designazioni dei propri rappresentanti, effettuate dal Consiglio di Stato, dal Ministero del tesoro, dall'Avvocatura dello Stato e dalle organizzazioni sindacali;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

*Articolo unico.*

Per il quadriennio 16 aprile 1949-15 aprile 1953, il Consiglio di amministrazione dell'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici è così costituito:

*Presidente*:

Macauda gr. uff. Vincenzo, presidente di sezione della Corte dei conti.

*Membri*:

Bozzi dott. Aldo, consigliere di Stato;

Di Guglielmo gr. uff. Nicola, direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni;

Niccolò comm. dott. Vittorio, capo del Servizio ricevitorie;

Santilippo dott. Attilio, capo divisione al Ministero del tesoro;

Graziani Rodolfo, direttore capo di ragioneria P.T., rappresentante sindacale dei postelegrafonici;

Lordi prof. Luigi, esperto di discipline attuariali.

Masi avv. Luigi, vice avvocato dello Stato;

Baldanza Gregorio, ricevitore P.T di Monfalcone;

Varone comm. Vico, ricevitore P.T di Roma 40;

Guida Guido, ricevitore P.T. di Roma 25.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1949

EINAUDI

JERVOLINO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1949*
*Registro Ufficio risc. poste n. 10, foglio n. 379. —* MANZELLA

(2307)

---

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1949.

**Nomina dei sindaci dell'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici.**

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1407, costitutiva dell'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici;

Visto il regio decreto 23 novembre 1942, n. 1735, riguardante l'ordinamento di detto Istituto;

Visto il decreto luogotenenziale 1° settembre 1944, n. 293;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 19 ottobre 1948, che apporta modificazioni alla composizione del Collegio sindacale dell'Istituto predetto;

Visto il decreto Ministeriale 16 aprile 1945, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1945, registro n. 4, Ufficio riscontro poste, foglio n. 380, relativo alla nomina dei sindaci dell'Istituto stesso, modificato ed integrato dal decreto Ministeriale 5 settembre 1945, registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1945, registro n. 6, Ufficio riscontro poste, foglio n. 253, e dal decreto Ministeriale 8 novembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1948, registro n. 28, Ufficio riscontro poste, foglio n. 141;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina del Collegio sindacale del ripetuto Istituto per un nuovo quadriennio;

Viste le designazioni dei propri rappresentanti, effettuate dal Presidente della Corte dei conti e dal Ministro per il tesoro;

Decreta:

*Articolo unico.*

Per il periodo 16 aprile 1949-15 aprile 1953 sono nominati sindaci dell'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici i signori:

avv. Cristoforo Magnasco, primo referendario della Corte dei conti, designato dal Presidente della Corte stessa;

rag. Biagio Bianco, direttore capo di ragioneria di 1ª classe del Ministero del tesoro, designato da quel Ministero;

dott. rag. Mario Arcieri, ispettore P.T.;

rag. Ferdinando Feliziani, ispettore P.T.;

dott. Mario Micalizzi, ricevitore P.T. di Paternò (Catania).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 marzo 1949

*Il Ministro*: JERVOLINO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1949*
*Registro Ufficio risc. poste n. 10, foglio n. 380.* — MANZELLA

(2308)

---

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1949.

**Nomina di una Commissione di studio per il coordinamento della legislazione vigente in materia di valute estere e di scambi con l'estero.**

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 809, riguardante l'istituzione del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Ritenuta la necessità di rivedere e coordinare la materia attinente alle valute estere ed agli scambi con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita presso il Ministero del commercio con l'estero una Commissione di studio per il coordinamento della legislazione vigente in materia di valute estere e di scambi con l'estero.

Art. 2.

La Commissione consultiva di cui all'articolo precedente ha il compito di predisporre uno o più disegni di legge regolanti la materia delle esportazioni e delle importazioni, del commercio dei cambi e dell'oro, i movimenti valutari in genere, il contenzioso valutario e l'esecuzione in Italia degli Accordi internazionali di commercio e di pagamento.

Art. 3.

Sono chiamati a far parte della Commissione istituita all'art. 1:

*Presidente*:

1) avv. Antonio Sorrentino.

*Membri*:

2) dott. Gaetano Scarpello, in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia;

3) dott. Alfredo Di Cristina, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

4) dott. Carlo Grà, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;

5) dott. Vincenzo Capo, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

6) prof. Emerigo Giachery, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

7) comm. Vittorio Faes, in rappresentanza dell'Ufficio italiano dei cambi;

8) cons. Michele Fragali, in qualità di esperto;

9) comm. Roberto Corvo, in qualità di esperto;

10) dott. Alfredo Vernucci, in qualità di esperto.

Art. 4.

Il presidente della Commissione ha facoltà di chiamare a far parte temporaneamente della Commissione stessa altri esperti.

Art. 5.

La Commissione ha un suo ufficio di segreteria del quale sono chiamati a far parte il dott. Carlo Spigarelli, il dott. Tommaso Rosa e il dott. Ettore Frà i quali partecipano alle riunioni della Commissione in qualità di segretari.

Art. 6.

Ai membri della Commissione e ai segretari verrà liquidato il gettone di presenza alle disposizioni vigenti.

Art. 7

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 aprile 1949

*Il Ministro*: BERTONE

*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1949*
*Registro Commercio estero n. 1, foglio n. 258.*

(2280)

---

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1949.

**Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Siracusa ad aumentare le tariffe dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo ed ambulante o girovago.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 agosto 1947, n. 1034, concernente l'aumento delle aliquote dell'imposta sul commercio temporaneo, ambulante o girovago applicate dalle Camere di commercio, industria e agricoltura;

Visto il regio decreto 14 giugno 1925, n. 1076, relativo all'applicazione dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo, ambulante e girovago nel distretto della Camera di commercio, industria e agricoltura di Siracusa;

Vista la deliberazione adottata dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Siracusa in data 16 giugno 1948, n. 102;

Decreta:

Art. 1.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Siracusa è autorizzata ad aumentare, nella misura di otto volte, le tariffe dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo, ambulante e girovago, prestabilite col regio decreto 14 giugno 1925, n. 1076.

Art. 2.

L'applicazione delle nuove tariffe entra in vigore dal 10 maggio 1949.

Roma, addì 9 maggio 1949

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(2306)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1949.

**Conferma di consiglieri di amministrazione dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari, approvato con decreto del Capo del Governo in data 1° febbraio 1939;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

I signori: avv. Antonio Monni, Renzo Fadda, Gavino Deliperi e avv. Antonio Pischedda sono confermati consiglieri di amministrazione dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari, e resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1949.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1949

*Il Ministro*: PELLA

(2296)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1949

**Conferma di revisori dei conti dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari, approvato con decreto del Capo del Governo in data 1° febbraio 1939;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

I signori: dott. Alessandro Duce, prof. Mario Vacirca e rag. Francesco Temussi sono confermati revisori dei conti dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari, e resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1949.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1949

*Il Ministro*: PELLA

(2297)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1949.

**Protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli, ai disegni e marchi che figureranno nella « II Fiera di Bolzano campionaria internazionale ».**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato, si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda del presidente della « II Fiera di Bolzano campionaria internazionale » pervenuta in data 16 maggio 1949;

Decreta:

*Articolo unico.*

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « II Fiera di Bolzano campionaria internazionale » che avrà luogo a Bolzano dal 12 al 27 settembre 1949, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 10 giugno 1949

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(2299)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1949.

**Protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli, ai disegni e marchi che figureranno nella « XIII Fiera del levante - campionaria internazionale » di Bari.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato, si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda del presidente dell'Ente autonomo Fiera del levante pervenuta in data 31 maggio 1949;

Decreta:

*Articolo unico.*

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XIII Fiera del levante campionaria internazionale » che si terrà a Bari dal 10 al 26 settembre 1949, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 10 giugno 1949

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(2298)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 9 marzo 1949.

**Produzione e commercio dell'acido paraminosalicilico, dei sali e degli esteri da esso derivati.**

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Considerata l'opportunità di sottoporre a particolare disciplina la produzione ed il commercio dell'acido paraminosalicilico, dei sali e degli esteri da esso derivati in relazione alla natura del prodotto e all'importanza del suo impiego in terapia;

Ritenuto, pertanto, che il prodotto stesso ed i relativi sali debbano rispondere alle caratteristiche di purezza ed atossicità e possedere inoltre i requisiti qualitativi e di dosaggio necessari per le diverse applicazioni terapeutiche;

Nell'intento di assicurare il controllo sulla preparazione di detti prodotti, controllo soltanto possibile ove essi siano registrati come specialità medicinali;

Ritenuta necessaria l'inibizione della libera vendita dei prodotti medesimi come preparazioni galeniche o prodotti chimici usati in medicina;

Visti gli articoli 180 e 184 del testo unico delle leggi sanitarie;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;

Decreta:

La produzione ed il commercio dell'acido paraminosalicilico e dei sali ed esteri da esso derivati è disciplinata dagli articoli 180 e 184 del testo unico delle leggi sanitarie e dagli articoli 31 e seguenti del regolamento 3 marzo 1927, n. 478.

E' vietato pertanto l'impiego nella ricettazione medica, nonchè la produzione e la vendita dei prodotti preparati con acido paraminosalicilico e suoi derivati come preparazioni galeniche.

I contravventori alla presente disposizione saranno puniti a termini di legge.

Roma, addì 9 marzo 1949

*L'Alto Commissario*: COTELLESSA

(2304)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 10 marzo 1949.

**Produzione e commercio dei solventi ad azione anestetica o ritardante per antibiotici.**

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Premesso che l'uso sempre più esteso degli antibiotici in terapia ha creato la necessità dell'impiego di soluzioni anestetiche o ad azione ritardante onde lenire le reazioni dolorose locali o permettere una prolungata permanenza degli antibiotici in circolo in quantità utile ai fini terapeutici voluti;

Ritenuto che tali soluzioni influiscono nel meccanismo di azione terapeutica dei prodotti in modo particolare, per cui è necessario che la preparazione di esse debba essere accuratamente effettuata in laboratori autorizzati per dare ogni garanzia di purezza, stabilità, azione e sterilità ed in modo da assicurare gli effetti analgesici o ritardanti da conseguire;

Tenuto presente che a tal fine le confezioni delle anzidette preparazioni debbono essere non manomissibili e portare sulle etichette ogni contrassegno utile per il regolare impiego del prodotto che, quindi, deve rispondere a tutte le caratteristiche delle specialità medicinali;

Considerato che, di conseguenza, non può essere consentita la vendita di tali prodotti come preparazioni galeniche;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;

Decreta:

La produzione e la vendita di solventi ad azione anestetica o ritardante per antibiotici deve essere effettuata unicamente sotto forma di specialità medicinale e come tale disciplinata ai sensi degli articoli 160 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie.

E' vietata la vendita di tali prodotti come preparazioni galeniche.

I contravventori alla presente disposizione saranno puniti a norma di legge.

Roma, addì 10 marzo 1949

*L'Alto Commissario*: COTELLESSA

(2303)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 47.

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze ricevute dei seguenti certificati di rendita:

| CATEGORIA del debito | NUMERO della iscrizione | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| | | | Lire |
| P. R. 3,50 % (1934) | 13364 | Maino Angelo fu Bartolomeo, dom. a Pietra Marazzi (Alessandria), con usufrutto a Maino Ottavio fu Bartolomeo | 280 — |
| Cons. 3,50 % (1906) | 372041 | Prole nascitura di Boggio Rosina Candida fu Vittorio, nubile, dom. in San Giorgio Canavese (Torino) | 700 — |
| Id. | 798745 | Iacobucci Francesco di Berardino, dom. in Pietravairano (Caserta) . . . | 990,50 |

Essendo i detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già, usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298 e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale del 25 gennaio 1945, n. 19, alla richiesta operazione.

Roma, addì 28 maggio 1949

*Il direttore generale*: DE LIGUORO

(2212)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 49.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 25 — Data: 7 novembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Massa Carrara — Intestazione: Giorgieri Edoardo fu Guglielmo — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % 1906), nominativi 2 — Rendita L. 175.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 52 — Data: 20 febbraio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta. Tesoreria provinciale di Massa Carrara — Intestazione: Giorgieri Edoardo fu Guglielmo — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativo 1 — Rendita L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1120 — Data: 21 giugno 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Savona — Intestazione: Arado Bernardo di Bernardino — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), al portatore 2 — Rendita L. 140.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3 — Data: 4 settembre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pavia — Intestazione: Cardinali Angelina fu Paolo — Titoli del Debito pubblico: quiet. esatt. — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1745 — Data: 30 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Asti — Intestazione: Barberis Ernesta fu Alberto — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 50.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 28 maggio 1949

*Il direttore generale*: DE LIGUORO

(2215)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Vacanza della cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania è vacante la cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica, cui si intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2317)

# CONCORSI ED ESAMI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

**Trasferimento in Roma della sede di esame per il concorso al posto di direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Chieti.**

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 31 marzo 1949, numero 57434/20400.12.22, con il quale veniva nominata la Commissione giudicatrice per il concorso interno per titoli ed esami al posto di direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Chieti;

Vista la lettera del Prefetto di Chieti in data 4 aprile 1949, n. 22466/Div 3ª San., con la quale veniva segnalata l'opportunità di trasferire la sede di esame in Roma;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il concorso interno per titoli ed esami al posto di direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Chieti, avrà la propria sede presso l'Istituto d'igiene dell'Università di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Chieti.

Roma, addì 30 maggio 1949

*L'Alto Commissario*: COTELLESSA

(2289)

---

**Trasferimento della sede di esame presso l'Istituto d'igiene dell'Università di Roma, per il concorso al posto di direttore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Chieti.**

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 10 settembre 1948, numero 54645/20400.12.22, con il quale veniva nominata la Commissione giudicatrice per il concorso interno per titoli ed esami al posto di direttore presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Chieti;

Vista la lettera del Prefetto di Chieti in data 4 aprile 1949, n. 22466/Div. 3 San., con la quale veniva segnalata la opportunità di trasferire la sede di esame in Roma;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il concorso interno per titoli ed esami al posto di direttore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Chieti, avrà la sua sede presso l'Istituto d'igiene dell'Università di Roma. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Chieti.

Roma, addì 30 maggio 1949

*L'Alto Commissario*: COTELLESSA

(2290)

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Concorso per esami a trecento posti di volontario di cancelleria e segreteria giudiziarie (gruppo B)**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente la assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, sull'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, sulla istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente i limiti di età per l'ammissione agli impieghi, del personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 25 giugno 1940, n. 827, recante nuove norme sul personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

Vista la lettera con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato il Ministro per la grazia e giustizia a bandire un concorso per trecento posti di volontario di cancelleria e segreteria giudiziarie;

Ritenuto che nel suddetto numero non è compresa la quota dei posti da conferirsi mediante concorso riservato ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a trecento posti di volontario di cancelleria e segreteria giudiziarie (gruppo B).

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso è necessario che l'aspirante

*a*) sia cittadino italiano, di sesso maschile;

*b*) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;

*c*) sia di moralità e condotta sotto ogni riguardo incensurabili e di sana costituzione fisica;

*d*) sia provvisto di diploma di maturità classica o scientifica, di abilitazione tecnica (sezione ragioneria, agrimensura, commerciale, industriale), di abilitazione magistrale o di licenza di istituto nautico.

A detti titoli sono equiparati, per coloro che appartengono alle Provincie annesse con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, le licenze equipollenti, conseguite in una scuola media dell'impero austro-ungarico;

*e*) abbia, alla data del presente bando compiuta l'età di 18 anni e non superata quella di 25.

Detto limite di età è elevato:

1) di 5 anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero nella qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione; ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico, per i profughi dell'Africa italiana e dei territori di confine;

2) tale limite è poi elevato a 39 anni, per coloro che rivestano la qualità di mutilati o di invalidi di guerra e della lotta di liberazione, nonchè per i mutilati o invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè per coloro che siano stati decorati al valore militare o che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici di cui ai numeri 1) e 2) coloro che abbiano riportate condanne per delitti commessi sotto le armi, anche se successivamente amnistiati;

3) il limite di età è pure elevato a 39 anni per i capi di famiglia numerosa (di almeno sette figli), salvi i maggiori limiti consentiti dall'art. 23 del decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

4) i limiti di età sono inoltre elevati:

*a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

*b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella della lettera *b*), ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

5) a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, il limite di età è elevato a 45 anni per coloro che comprovino di avere riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Quest'ultimo beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Infine si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente bando, già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo, nonchè degli aspiranti appartenenti al personale civile non di ruolo dell'Amministrazione dello Stato, per i quali il rapporto di impiego sussiste alla data del presente bando, e che abbiano prestato, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni del gruppo *B*, ai sensi del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246.

Art. 3.

La domanda di ammissione su carta bollata da L. 32 diretta al Ministero di grazia e giustizia deve essere presentata nelle ore di ufficio al procuratore della Repubblica nella cui *giurisdizione risiede l'aspirante nel termine di giorni* sessanta dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda deve contenere l'esatta indicazione del domicilio e della residenza.

Gli aspiranti che risiedono in territorio non metropolitano *potranno presentare nel suddetto termine di sessanta giorni* la sola domanda di ammissione al concorso, salvo a produrre i documenti entro trenta giorni dalla scadenza del termine. Ad essi è eccezionalmente consentito di rimettere direttamente la domanda e i documenti al Ministero.

I candidati che dimostreranno di essere chiamati alle armi *potranno presentare nel termine su indicato la sola domanda*, salvo a produrre i documenti non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

Art. 4.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, tutti in lingua italiana, su foglio bollato e debitamente legalizzati:

1. Estratto dell'atto di nascita in conformità del regio decreto 25 agosto 1932, n. 1101 (carta da bollo da L. 40).
2. Certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del Comune di residenza dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici (carta da bollo da L. 24). Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in zone non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato.
3. Certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune nel quale il candidato ha la residenza abituale da almeno un anno e, in caso di residenza per tempo minore altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno (carta da bollo da L. 24).
4. Certificato medico di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare, o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario. Se il candidato è affetto da imperfezione fisica questa dovrà essere esattamente specificata nel certificato.

Il certificato medico per gli invalidi di guerra deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 (carta da bollo da L. 24).

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre il candidato a visita medica fiscale. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo e non si presenti, o rifiuti di sottoporsi alla visita, è escluso dal concorso.

5. Fotografia formato tessera, autenticata dal sindaco o da un notaio, a meno che il candidato dichiari nella domanda di essere provvisto di un libretto ferroviario o di altro documento munito di fotografia e di firma rilasciata da una pubblica amministrazione, per essere il candidato medesimo dipendente dello Stato.
6. Certificato generale del casellario giudiziale.
7. Diploma in originale o in copia notarile del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando.
8. Documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alle preferenze nell'ordine di nomina ed alla elevazione del limite di età prevista dalle disposizioni in vigore al momento della presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

La domanda ed i documenti devono essere *conformi* alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati: i candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità di pubblica sicurezza, possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza e del casellario giudiziale, purchè in ciascun atto si faccia menzione dell'attestato dell'autorità predetta, *il quale deve essere allegato* alla domanda di ammissione al concorso.

I candidati ex combattenti dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, rilasciata dalla competente *autorità militare, per il conferimento dei benefici connessi* con l'aver partecipato ad operazioni di guerra, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

I decreti di concessione di decorazioni al valor militare o di promozioni per merito di guerra, ed i brevetti di ferito in combattimento o della croce al merito di guerra, devono essere prodotti *in originale od in copia notarile*.

I candidati mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o mutilati od invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato mod. 69, rilasciato dalla *Direzione generale delle pensioni di guerra; oppure mediante* dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa), in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido di guerra, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio ed i figli degli invalidi per gli stessi motivi, dovranno dimostrare la loro qualità: i primi mediante certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la *protezione* ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69 al nome del padre del candidato, oppure con un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica rispettivamente ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 21 agosto 1945, n. 518, e 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dei territori di confine ed i profughi d'Africa, per usufruire dei benefici in loro favore, previsti rispettivamente dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885 e dal decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica: i primi mediante attestazione del prefetto della Provincia in cui il candidato risiede, a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948; gli altri, mediante dichiarazione rilasciata dal Ministero dell'Africa italiana, ai sensi del citato decreto 26 febbraio 1948.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 6 dell'art. 4, devono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

Per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma, dal segretario della procura presso il Tribunale di Roma e dai notai del distretto notarile di Roma, non occorrono le legalizzazioni.

I candidati che rivestono la qualifica di impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni dello Stato, potranno esimersi dal presentare i *documenti indicati ai numeri* 2, 3, 4 e 5 dell'art. 4, purchè comprovino tale loro qualità mediante esibizione della copia dello stato matricolare, rilasciata

dalla Amministrazione di appartenenza in data non anteriore a quella del presente bando, con l'indicazione delle qualifiche riportate durante il servizio civile prestato.

I concorrenti che appartengono al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, per avvalersi del beneficio di cui al decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, dovranno produrre, in aggiunta ai documenti prescritti dall'articolo 4, un certificato dell'Amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, della data di inizio, della durata e della natura del servizio stesso, nonchè la indicazione che il servizio fu prestato ininterrottamente e lodevolmente.

I candidati che si trovino sotto le armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4 dell'art. 4, un certificato rilasciato, su carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che in dipendenza degli avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza dei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno, possono avvalersi, per la documentazione, delle agevolazioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I candidati, infine, già appartenenti, alla data del bando, all'Amministrazione della giustizia con la qualifica di aiutante o di avventizio di 2ª e 3ª categoria delle cancellerie e segreterie giudiziarie, potranno limitarsi a produrre i documenti atti a comprovare l'eventuale loro diritto alle preferenze nell'ordine di nomina od all'elevazione del limite di età.

Gli aiutanti e gli avventizi di terza categoria dovranno, inoltre, produrre il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del bando di concorso, salvo quanto è disposto nei riguardi dei coniugati, dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542.

E' data tuttavia ai candidati ammessi alla prova orale, la facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina cui aspirano.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3.

Anche i documenti debbono essere presentati entro lo stesso termine. L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore breve termine perentorio, per la rettifica di documenti ritenuti non regolari.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo originale di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica, ed i candidati dovranno indicare l'Amministrazione dove trovasi il detto titolo originale, nonchè gli estremi del concorso per cui fu prodotto.

Non possono partecipare al concorso coloro che avendo già preso parte a due precedenti concorsi per volontario di cancelleria e segreteria giudiziarie, non abbiano conseguito la idoneità. Parimenti non sono ammessi al concorso coloro nei riguardi dei quali in due concorsi siano stati annullati anche uno dei due lavori perchè copiati in tutto o in parte da altro lavoro o da qualche autore.

Non sono ammessi al concorso coloro che non risultino di moralità e condotta sotto ogni riguardo incensurabili.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

Art. 9.

L'esame consiste in due prove scritte ed in una prova orale, e verte sulle seguenti materie:

1) nozioni di procedura civile e di ordinamento giudiziario;

2) nozioni di procedura penale;

3) nozioni di legislazione fiscale, in relazione alle funzioni giudiziarie, e servizi di cancelleria;

4) nozioni di diritto privato;

5) nozioni di statistica, con particolare riguardo alle funzioni giudiziarie.

Le prove scritte avranno luogo in Roma od in altre sedi ed in due distinti giorni che verranno fissati con successivo decreto, sulle materie indicate ai numeri 1) e 2) del presente articolo.

La prova orale verte su tutte le materie del programma, ed avrà luogo in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia, nei giorni ed ore che saranno indicati dalla Commissione esaminatrice e che verranno comunicati ai singoli concorrenti ammessi a sostenerla.

La Commissione dispone di dieci punti per ciascuna delle prove.

Non è ammesso all'orale il candidato che non abbia riportato la votazione di almeno sei decimi in ciascuna delle prove scritte.

Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova orale, ed una media complessiva non inferiore a sette decimi.

Formano, inoltre, materie facoltative della prova orale:

*a*) il diritto tavolare (nozioni, con particolare riferimento ai servizi del libro fondiario);

*b*) la stenografia (esperimento di dettatura e di traduzione mediante lettura di scritti stenografici secondo i sistemi legalmente riconosciuti).

La Commissione esaminatrice, alla quale, ove occorra, potranno essere aggregati, limitatamente alle prove facoltative, uno o più commissari, anche se estranei all'Amministrazione, che abbiano particolare competenza in materia, assegnerà da uno a tre voti per la prova facoltativa superata di diritto tavolare, e da uno a cinque voti per la prova facoltativa di stenografia, in aggiunta alla somma dei voti riportati complessivamente nelle prove scritte e in quella orale nelle materie obbligatorie.

I candidati che intendano sostenere entrambe od una sola di tali prove facoltative, debbono indicarlo nella domanda di ammissione al concorso non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva nelle materie di esame obbligatorio, aumentata dall'eventuale coefficiente per la prova facoltativa.

A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive estensioni e modificazioni.

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di assunzione a pubblici impieghi.

Art. 11.

I vincitori del concorso verranno nominati volontari nelle cancellerie e segreterie giudiziarie, e dalla data dell'assunzione dell'ufficio e durante il periodo di prova, verrà loro corrisposto un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale iniziale del grado 11°, gruppo *B*, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Art. 12.

Limitatamente alle prove di diritto tavolare e di stenografia indicate nell'art. 9, ed ai fini del conseguimento della qualifica di stenografo o di tavolarista, di cui alla legge 25 giugno 1940, n. 827, potranno chiedere di partecipare all'esame i funzionari di cancelleria e segreteria giudiziarie e gli aiutanti, in servizio.

Per l'ammissione è sufficiente l'istanza in bollo dell'interessato, presentata e trasmessa in via gerarchica al Ministero, non oltre la data fissata per l'inizio delle prove orali del presente concorso, che sarà comunicata successivamente, con « Avvertenza », pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

L'esame s'intende superato se l'aspirante consegua la votazione di almeno sette decimi nella prova o in ciascuna delle due prove sostenute.

Roma, addì 15 aprile 1949

p. *Il Ministro:* CASSIANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1949*

**(2274)**

## MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

**Concorso per titoli e per esami per l'ammissione di cinquanta allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, alla 1ª classe del corso regolare dell'Accademia aeronautica. (Anno accademico 1949-50).**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive aggiunte e modificazioni, riguardante i titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, riguardante i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Viste le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314 e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 13 febbraio 1936, n. 448, che concede la precedenza assoluta nell'ammissione ai corsi regolari dell'Accademia aeronautica agli allievi dei Collegi militari che abbiano conseguito la maturità classica o scientifica;

Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive aggiunte e modificazioni sull'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il regio decreto-legge 25 marzo 1941, n. 472, sull'ordinamento dell'Accademia aeronautica, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 29 marzo 1943, n. 388, concernente i provvedimenti a favore dell'Opera nazionale figli aviatori;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 568, riguardante le norme per la validità degli studi compiuti presso l'Accademia aeronautica ai fini del conseguimento della laurea in ingegneria;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci e congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 624, che dà la facoltà al Ministro per la difesa Aeronautica, di concerto con il Ministro per il tesoro, di variare annualmente, con proprio decreto, l'ammontare dei contributi che gli allievi o le loro famiglie, sono tenuti a corrispondere all'Accademia aeronautica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami, per l'ammissione di cinquanta allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, alla 1ª classe del corso regolare dell'Accademia aeronautica. (Anno accademico 1949-50).

I concorrenti saranno sottoposti:

*a*) a una visita psicofisiologica presso un Istituto medico-legale dell'aeronautica militare;

*b*) ad un esame scritto di composizione italiana;

*c*) ad un esame orale di cultura generale;

*d*) ad un esame orale di matematica;

*e*) ad un esame facoltativo di lingua estera.

*Requisiti e condizioni per l'ammissione*

Art. 2.

A tale concorso sono ammessi i cittadini italiani (o coloro che si trovino nelle condizioni di poter acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555) con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

*a*) abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 20° alla data del 31 ottobre 1949; in via eccezionale e transitoria, il limite massimo di età è elevato a 22 anni per i profughi giuliani e dalmati;

*b*) siano dotati dello sviluppo organico e dell'attitudine psicofisiologica necessaria per esercitare la navigazione aerea in qualità di pilota di aeroplano;

*c*) abbiano il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela, per contrarre l'arruolamento volontario nell'Aeronautica militare;

*d*) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale ed appartengano a famiglie di cui sia accertata la onorabilità, secondo il giudizio insindacabile del Ministero della difesa - Aeronautica;

*e*) non siano stati mai espulsi da Istituti di educazione dello Stato; ovvero, avendo già appartenuto all'Accademia aeronautica, non ne siano stati comunque dimessi;

*f*) abbiano conseguito uno dei seguenti titoli di studio, rilasciati da una scuola di Stato o pareggiata:

diplòma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di abilitazione rilasciato da un Istituto tecnico industriale o nautico o commerciale o per geometri;

*g*) siano celibi o vedovi senza prole.

Art. 3.

L'ammissione dei giovani che abbiano già concorso alla leva o che si trovino attualmente alle armi e che siano in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando, è subordinata al preventivo nulla osta del competente distretto o capitaneria di porto o forza armata di appartenenza. Il militare che entra in Accademia rinuncia all'eventuale grado rivestito all'atto dell'ammissione.

*Domanda provvisoria*

Art. 4.

La domanda provvisoria per l'ammissione al concorso, redatta su carta semplice, firmata da chi esercita la patria potestà o la tutela, e indirizzata al Comando dell'Accademia aeronautica di Nisida (Napoli) dev'essere conforme all'allegato n. 1.

I concorrenti inoltreranno, a mezzo raccomandata, la domanda provvisoria direttamente al Comando Accademia aeronautica di Nisida (Napoli).

Le domande provvisorie dovranno pervenire al Comando dell'accademia improrogabilmente entro il 31 luglio 1949.

Detta domanda potrà essere sostituita da un telegramma contenente i dati richiesti.

*Domanda definitiva e relativa documentazione*

Art. 5.

Alla domanda provvisoria, i concorrenti dovranno far seguire la domanda definitiva di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 32, conforme all'allegato n. 2, scritta e sottoscritta da chi esercita la patria potestà o la tutela.

Art. 6.

Alla domanda definitiva dovranno essere allegati i seguenti documenti:

*a*) estratto dell'atto di nascita (non certificato), su carta da bollo da L. 40, debitamente legalizzato;

*b*) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24, legalizzato dal prefetto e rilasciato dal Comune di residenza, ovvero, atto di notorietà dal quale risulti che il concorrente si trova in condizione di poter acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare, ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 13 giugno 1912, n. 555;

*c*) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 60 legalizzato dal procuratore della Repubblica. Per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

*d*) certificato di stato libero su carta da bollo da L. 24, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore del mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

*e*) certificato di buona condotta su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune in cui il giovane ha la residenza da almeno un anno e legalizzato dal prefetto; in caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

*f*) attestato sanitario su carta da bollo da L. 24, vistato dal sindaco del Comune e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti chiaramente che mancano nel gentilizio del candidato psicopatie, l'epilessia, l'isterismo e la neuropatia a carattere spiccatamente ereditario e che non si ebbero mai, nel giovane, crisi convulsive di qualsiasi genere, nè anomalie del carattere;

*g*) atto di assenso del padre o, in mancanza di questi, della madre o, in mancanza di entrambi i genitori, del tutore e

del curatore (se il giovane è emancipato). Tale atto dev'essere redatto dal sindaco secondo i modelli 66 e 67 annessi al regolamento sul reclutamento dell'esercito (vedi allegato 3);

*h*) n. 2 fotografie recenti (senza cartoncino) formato 4 x 6, mezzo busto, senza copricapo, su fondo chiaro, con scritto in basso, in calligrafia chiara, nome, cognome e paternità del concorrente;

*i*) diploma originale del titolo di studio di cui all'art. 2. Il diploma può essere sostituito provvisoriamente da un certificato in carta legale, rilasciato dal capo dell'istituto medio superiore e legalizzato dal provveditore agli studi, sul quale dovranno figurare le votazioni riportate nelle singole materie di studio, fermo l'obbligo di sostituire tale certificato con il relativo diploma originale, entro un mese dall'ammissione in Accademia. Per i concorrenti provenienti dalle scuole militari, dovrà essere allegata una dichiarazione del Comando della scuola da cui risulti che il candidato ha conseguito il titolo di studio in qualità di allievo della scuola medesima.

L'ammissione di coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero, resta subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero della pubblica istruzione, dell'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli di cui all'art. 2, lettera *f*). A tal fine gli interessati avranno cura di munire i titoli stessi delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici e consolari e di allegare i programmi degli studi compiuti;

*l*) eventuali documenti comprovanti che il concorrente possiede titoli di studio superiori a quelli richiesti. I concorrenti che intendono valersi di questi titoli debbono documentare gli studi superiori compiuti, mediante certificati rilasciati dagli istituti di provenienza, dai quali debbono risultare gli esami sostenuti e le votazioni riportate. Il possesso di titoli di studio superiori non esime il concorrente dalla presentazione di quelli indicati nel precedente paragrafo;

*m*) dichiarazione del padre o della madre o del tutore (allegato n. 4), di accettazione dell'obbligo di corrispondere al Comando dell'accademia aeronautica, tutte le spese relative alla permanenza dell'allievo nell'istituto (vedi art. 15). I tutori a tali effetti dovranno produrre un certificato della competente autorità giudiziaria, comprovante la loro qualità;

*n*) copia dello stato di servizio per gli ufficiali o copia del foglio matricolare aggiornato per i sottufficiali e militari di truppa, compresi fra questi ultimi i candidati che siano già stati riconosciuti abili ed arruolati dai Consigli di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare, oppure, certificato di iscrizione nelle liste di leva o di esito di leva rilasciato dal sindaco del Comune in cui il candidato ha il domicilio, per i candidati che per qualsiasi motivo non siano stati ancora arruolati dai Consigli di leva.

I candidati che siano arruolati di leva terrestre o marittima o che si trovino in servizio militare nell'esercito, o nella marina, dovranno inoltre presentare il nulla-osta di cui al precedente art. 3;

*o*) eventuale documento rilasciato dalla competente autorità, comprovante la qualifica di profugo giuliano o dalmata ai fini del beneficio di cui al precedente art. 2, lettera *a*);

*p*) eventuali documenti comprovanti i titoli preferenziali ai sensi del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive aggiunte ed estensioni.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della presente notificazione.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata presso le altre Amministrazioni o, per altri concorsi, presso l'Amministrazione aeronautica.

La domanda definitiva, completa dei documenti elencati nel presente articolo, dovrà pervenire improrogabilmente all'Accademia aeronautica di Nisida (Napoli) entro il 15 agosto 1949.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Nel caso di irregolarità formale di qualche documento il Ministero si riserva la facoltà di concedere al concorrente una proroga a detti termini. Tale proroga non potrà, comunque, eccedere la data stabilita per l'inizio degli esami.

*Visita psicofisiologica e convocazione per gli esami*

Art. 7.

A cura del Comando dell'accademia, gli aspiranti che avranno fatto pervenire la domanda provvisoria, saranno invitati, presumibilmente a partire dal 1° luglio 1949, a presentarsi ad un Istituto medico-legale dell'Aeronautica militare per essere sottoposti a visita psicofisiologica.

Nel contempo sarà loro comunicata la data sotto la quale, se risultati idonei alla visita, si dovranno presentare in Accademia per sostenervi le prove di esame.

I concorrenti si presenteranno alla visita muniti di documento di identità con fotografia recente.

Contro il risultato della visita psicofisiologica non è ammesso ricorso.

L'Istituto medico-legale rilascerà ai candidati risultati idonei alla visita apposito attestato che il concorrente dovrà produrre all'atto della presentazione in Accademia.

*Viaggio dei concorrenti*

Art. 8.

I concorrenti muniti della lettera o telegramma di convocazione del Comando dell'accademia per la visita psicofisiologica e per gli esami, si presenteranno al più vicino Presidio aeronautico o Comando carabinieri per ottenere il rilascio dello scontrino di seconda classe a tariffa militare ridotta per il viaggio di presentazione all'Istituto medico-legale.

Per il viaggio dalla località di residenza all'Accademia, i concorrenti risultati idonei alla visita si faranno successivamente rilasciare anologo scontrino dai suddetti Enti.

Art. 9.

Fermo restando il beneficio della riduzione a tariffa militare per tutti i concorrenti, sia per i viaggi di andata che per quelli di ritorno, a coloro che saranno ammessi in Accademia, verranno integralmente rimborsate le spese di viaggio sulle Ferrovie dello Stato.

*Riepilogo delle pratiche che il concorrente deve svolgere*

Art. 10.

Riepilogando, il concorrente deve:

*a*) far pervenire al Comando dell'Accademia aeronautica Nisida (Napoli), entro il 31 luglio 1949, la domanda provvisoria di cui all'art. 4;

*b*) presentarsi per la visita psicofisiologica, entro i termini che gli verranno notificati, all'Istituto medico-legale indicato dal Comando dell'accademia, ritirando in tempo lo scontrino di viaggio di cui all'art. 8;

*c*) inoltrare al Comando Accademia aeronautica di Nisida (Napoli), entro il 15 agosto 1949, la domanda definitiva completa della documentazione prescritta dall'art. 6;

*d*) presentarsi, se risultato idoneo alla visita psicofisiologica, al Comando dell'Accademia Nisida (Napoli), entro il termine stabilito per gli esami, avendo cura di procurarsi in tempo lo scontrino di viaggio di cui all'art. 8 e portando seco:

l'attestato di idoneità psicofisica rilasciato dall'Istituto medico-legale;

il documento di identità.

*Svolgimento degli esami e tirocinio preliminare*

Art. 11.

Gli esami avranno luogo presumibilmente nella seconda quindicina di agosto e consisteranno nelle prove di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) dell'art. 1, secondo i programmi descritti nell'allegato *A*.

I concorrenti si presenteranno agli esami provvisti del vestiario di cui all'allegato n. 5.

Dalla data di prenotazione in Accademia a quella di cognizione dell'esito degli esami, i concorrenti godranno di alloggio e di vitto gratuiti.

Art. 12.

Gli esami si svolgeranno alla presenza di apposita Commissione ministeriale che procederà alla correzione dei lavori, allo svolgimento degli esami orali, all'assegnazione dei punti di merito ed alla formazione della graduatoria.

La idoneità per tutti i concorrenti si intende conseguita quando abbiano riportato la votazione minima di 12/20 in ogni prova di esame.

La compilazione della graduatoria verrà effettuata in base al punteggio conseguito nelle singole prove di esame e tenendo conto delle norme sancite dai regi decreti-legge 13 febbraio 1936, n. 448, 29 marzo 1943, n. 388, 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni e modifiche riflettenti, rispettivamente, le precedenze stabilite per i provenienti dai collegi militari, da-

gli istituti dell'O.N.F.A., e i titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi. A parità di merito e di requisiti avranno la precedenza:

*a*) i concorrenti che abbiano frequentato corsi di istruzione superiori o universitari e superati i relativi esami;

*b*) i concorrenti più giovani.

Al termine degli esami i primi cinquanta candidati giudicati idonei e classificati nella graduatoria di merito, assumeranno la qualifica di allievi e verranno ammessi a frequentare un *tirocinio preliminare* della durata di circa due mesi durante i quali saranno effettuate esercitazioni di pilotaggio ed istruzioni teorico-pratiche intese ad accertare le attitudini militari e professionali dell'allievo.

I candidati che non conseguiranno l'idoneità nelle prove di esame e quelli che, pur risultando idonei, non rientreranno nei primi cinquanta classificati, saranno subito restituiti alle famiglie e fruiranno della riduzione a tariffa militare per il viaggio di ritorno.

Il Ministero della difesa Aeronautica, in caso di rinuncia da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di ammettere, seguendo l'ordine della graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati disponibili dai rinunciatari.

*Esclusione dal concorso*

Art. 13.

Saranno esclusi dal concorso:

*a*) i concorrenti che non presenteranno la domanda provvisoria e quella definitiva con relativa documentazione entro i termini stabiliti dalla presente notificazione;

*b*) i concorrenti che non si presenteranno alla visita psicofisiologica ed agli esami entro i termini che verranno loro notificati;

*c*) i concorrenti che produrranno la domanda definitiva con documentazione incompleta o irregolare.

Art. 14.

Il Ministero della difesa Aeronautica, si riserva inoltre, piena ed insindacabile facoltà di escludere dal concorso, indipendentemente dalla regolarità dei documenti presentati, ed in qualsiasi fase del medesimo, nonchè di allontanare dall'Accademia in qualsiasi tempo, quei giovani la cui appartenenza all'Istituto sia giudicata comunque inopportuna.

In particolare, agli effetti della ulteriore permanenza nell'Istituto, sarà data la massima importanza al giudizio che il Comando dell'accademia formulerà nei riguardi degli allievi, al termine del tirocinio preliminare.

*Contributi a carico degli allievi*

Art. 15.

Prima della loro ammissione in Accademia, i candidati o le loro famiglie o il tutore, debbono obbligarsi con regolare atto di sottomissione a corrispondere all'Amministrazione dell'istituto i seguenti contributi:

*a*) durante il *primo anno*: L. 14.000 per le spese di primo corredo che verrà provveduto a cura dell'Accademia ed il cui importo sarà pagato in due rate uguali: una all'atto dell'ammissione, l'altra entro tre mesi dall'inizio dell'anno accademico;

*b*) durante il *terzo anno*: L. 22.000 a titolo di retta, da pagarsi in tre rate che verranno trattenute sugli assegni mensili spettanti agli allievi, dall'inizio del terzo anno, nella loro qualità di aspiranti;

*c*) *annualmente*: L. 8000 per spese generali da corrispondere in tre rate;

*d*) spese straordinarie effettuate per loro conto.

Art. 16.

Entro i limiti dei fondi stanziati dal bilancio potranno essere concesse agli allievi dell'Accademia le facilitazioni economiche sotto specificate:

*a*) dispensa dal pagamento delle spese di primo corredo agli allievi del primo anno del corso regolare che siano: orfani di guerra, orfani dei militari e degli impiegati civili di ruolo dell'Aeronautica, dell'Esercito, della Marina, della Guardia di finanza e degli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato morti per cause di servizio;

*b*) dispensa dal pagamento delle spese generali agli allievi del *primo* e *secondo* anno dal corso regolare

1) appartenenti alle categorie di orfani di cui al precedente comma *a*);

2) figli di impiegati e dipendenti dello Stato, civili o militari, anche se pensionati, di qualsiasi grado, gruppo e categoria, compresi quelli delle aziende e servizi aventi ordinamento autonomo, nonchè degli impiegati e dipendenti, anche se pensionati, degli Enti parastatali che si trovino nelle condizioni previste dal regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 16, paragrafo 1, lettera *a*);

3) figli di coloro che pur non appartenendo al personale dello Stato e degli Enti su indicati si trovino nelle condizioni previste dal regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 16, paragrafo 2, lettera *a*);

*c*) dispensa dal pagamento delle spese straordinarie agli allievi del primo e secondo anno del corso regolare appartenenti alle categorie di orfani di cui al precedente comma *a*);

*d*) dispensa dal pagamento di mezza retta, per benemerenze personali, agli allievi del terzo anno del corso regolare classificati nel primo quinto dei promossi, considerando come unità l'eventuale frazione.

Per ottenere i suddetti benefici (ad eccezione di quello per benemerenze personali dall'allievo che verrà conferito di ufficio), i genitori o i tutori dovranno far giungere al Comando dell'Accademia aeronautica entro trenta giorni dall'avvenuta ammissione del concorrente, domanda in carta legale da L. 32 diretta al Ministero della difesa - Aeronautica, Direzione generale personale militare e delle scuole. Alle domande dovranno essere allegati i documenti in copia autentica giustificanti la richiesta concessione.

*Svolgimento del corso regolare.*

Art. 17.

I corsi regolari avranno la durata di tre anni accademici, seguiti da un anno di applicazione.

Gli allievi ammessi in Accademia assumono all'atto stesso dell'ammissione, l'obbligo di arruolarsi nell'Aeronautica militare con la ferma di anni sei.

Nei primi due anni di corso (ivi incluso il tirocinio preliminare) gli allievi sono equiparati a tutti gli effetti al grado di aviere e, come tali, soggetti alle leggi ed ai regolamenti in vigore per i militari dell'Aeronautica in generale e per gli allievi dell'Accademia in particolare.

All'inizio del terzo corso è conferita agli allievi la qualifica di aspiranti ufficiali; tale qualifica ha valore ai soli effetti amministrativi e dà agli allievi il diritto al trattamento economico di maresciallo di 1ª classe.

Gli allievi che avranno superato alla fine del terzo anno gli esami finali di idoneità e conseguito il brevetto di pilota militare o di osservatore dall'aeroplano, saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, con anzianità di grado decorrente dalla data di nomina ad aspirante. Con detto grado frequenteranno il corso applicativo della durata di un anno.

Art. 18.

Gli studi compiuti dagli allievi nei primi due corsi dell'Accademia aeronautica sono equiparati a tutti gli effetti a quelli del biennio propedeutico delle università - Facoltà di ingegneria - limitatamente a coloro che, all'atto dell'ammissione, siano in possesso del diploma di maturità classica o scientifica.

*Dimissioni degli allievi dall'Accademia*

Art. 19.

Gli allievi possono essere dimessi dall'Accademia:

*a*) a domanda (integrata dal consenso dei genitori o tutori se trattasi di allievo minorenne);

*b*) di autorità: per motivi disciplinari o di salute o per deficiente attitudine militare o professionale.

Tale dispensa è inappellabile.

Art. 20.

Coloro che, per una delle cause accennate nel precedente articolo, vengono dimessi dall'Istituto, sono prosciolti dalla ferma speciale di sei anni contratta all'atto dell'ammissione in Accademia, e collocati in congedo; a meno che non appartengano a classi che abbiano già concorso alla leva, nel qual caso dovranno regolare la loro posizione di fronte agli obblighi di leva in conformità delle disposizioni di legge in vigore.

La posizione militare degli allievi dimessi, agli effetti del periodo trascorso alle armi e degli obblighi di leva da compiere, viene di volta in volta definita dal Ministero della difesa - Aeronautica, con provvedimento successivo a quello delle dimissioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 maggio 1949

*Il Ministro*: PACCIARDI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1949*
*Registro Min. dif. Aeronautica n. 11, foglio n. 391.* — RAPISARDA

---

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

I concorrenti dovranno mostrarsi preparati sull'intero programma qui riportato, prescindendo dal maggiore o minore sviluppo dato alle varie parti negli Istituti di provenienza.

PROVA SCRITTA DI COMPOSIZIONE ITALIANA.

La prova consisterà in un esame scritto di composizione italiana unico per tutti i concorrenti.

Verrà assegnato un tema di cultura generale corrispondente alle discipline storiche, politiche, sociali, letterarie, filosofiche e geografiche impartite con i programmi degli istituti d'istruzione media superiore.

La prova scritta (originale e minuta) sarà redatta su appositi fogli di carta portanti il timbro ufficiale dell'Istituto. L'angolo superiore destro di ogni foglio sarà gommato. Il concorrente apporrà all'angolo il proprio nome e cognome; quindi ripiegherà e salderà il foglio in modo che il nome e cognome non siano visibili.

Questa prova è intesa a consentire alla Commissione di formarsi un esatto criterio, oltre che della padronanza del materiale linguistico da parte del concorrente e dell'attitudine ad esprimere le proprie idee in forma semplice e chiara, anche della sua maturità di pensiero, della sua cultura e della sua capacità di sintesi e di ragionamento.

Durata massima dell'esame: 6 ore.

ESAME ORALE DI CULTURA GENERALE.

L'esame di cultura generale, pur vertendo su vari argomenti, è unico e consiste in un colloquio che servirà a dimostrare la capacità del candidato a saper collegare argomenti comuni a più materie, illustrandone i nessi essenziali e dando prova di spirito versatile e intuitivo.

1. *Letteratura italiana*:

Il candidato sarà interrogato su elementi di storia della letteratura italiana e sulle opere principali dei seguenti autori: Dante, Petrarca, Boccaccio, Machiavelli, Ariosto, Tasso, Alfieri, Parini, Foscolo, Manzoni, Leopardi, Carducci, Pascoli e D'Annunzio.

2. *Storia*.

Dall'inizio del secolo XVIII ai giorni nostri.

3. *Geografia*:

*a*) nozione di geografia fisica, antropica ed economica dell'Italia;

*b*) nozioni di geografia fisica, antropica ed economica dei cinque continenti;

*c*) divisioni politiche territoriali. Stati e loro governo. Domini coloniali. Centri principali. Comunicazioni principali del globo. Comunicazioni principali terrestri e marittime con l'Italia.

ESAME ORALE DI MATEMATICA

Il programma è diviso in tesi. Ogni tesi comprende elementi di algebra, di geometria e di trigonometria.

L'esame verterà su due tesi estratte a sorte dal candidato:

1-*a*) operazioni su monomi e polinomi. Equazione esponenziale. Logaritmi. Calcolo dei logaritmi decimali;

*b*) piramide, tronco di piramide, prisma e parallelepipedo;

*c*) trasformazione delle espressioni $a+b$, $\sqrt{a^2 \pm b^2}$ in altre calcolabili coi logaritmi. Risoluzione di un triangolo dati due angoli ed un lato;

2-*a*) equazioni e problemi di 1° grado ad una incognita. Equazioni reciproche;

*b*) diedri e angoloidi. Aeree e volumi di cilindri, coni e sfere. Figure sferiche (fuso, calotta, spicchio, segmento);

*c*) riduzione degli archi al primo quadrante o semiquadrante. Formule d'addizione, duplicazione e bisezione;

3-*a*) risoluzione dei sistemi di due equazioni di 1° grado in due incognite. Applicazioni dell'algebra alla geometria;

*b*) rapporti di due grandezze omogenee. Proporzioni fra grandezze. Raggio della circonferenza circoscritta ad un triangolo;

*c*) funzioni circolari degli archi di 18°, 30°, 36°, 45°, 60°. Risoluzione di un triangolo di cui si conoscono i tre lati.

4-*a*) sistemi di tre o più equazioni di 1° grado. Progressioni aritmetiche e geometriche. Equazioni biquadratiche;

*b*) poligoni equivalenti. Formula di Erone. Poliedri regolari;

*c*) definizione, variazione e proprietà delle funzioni circolari. Relazioni fra i lati e gli angoli di un triangolo qualunque;

5-*a*) operazioni sui numeri reali. Calcolo dei radicali. Esponenti frazionari. Equazioni di 2° grado ad una incognita. Natura e segni delle radici;

*b*) teorema di Talete, triangoli simili, poligoni simili. Costruzioni di terzi, quarti e medi proporzionali. Poliedri equivalenti. Misure dei poliedri;

*c*) risoluzione dei triangoli rettangoli. Identità ed equazioni trigonometriche. Logaritmi delle funzioni circolari;

6-*a*) divisibilità di un polinomio per binomi della forma $X \pm a$. Regola di Ruffini. Operazioni con frazioni algebriche. Potenze ad esponente negativo. Sistemi di equazioni di grado superiore al primo;

*b*) raggi dei cerchi inscritti ed ex inscritti in un triangolo. Lunghezza della circonferenza. Quadratura del cerchio. Poliedri simili;

*c*) grado e radiante. Risoluzione di un triangolo dati due lati e l'angolo compreso. Archi aventi una data funzione trigonometrica;

7-*a*) diseguaglianza e inequazioni di 1° grado. Radicali doppi. Fattore razionalizzante. Equazioni irrazionali;

*b*) proprietà delle corde e dei seganti di una circonferenza. Parti della circonferenza e del cerchio. Rette e piani perpendicolari e paralleli. Rette sghembe. Sezioni parallele di un angoloide;

*c*) sistemi di equazioni trigonometriche. Risoluzione di un triangolo noti due lati e l'angolo opposto ad uno di essi.

Durata massima dell'esame: 40 minuti.

ESAME ORALE FACOLTATIVO DI LINGUE ESTERE.

Il concorrente dovrà dar prova di conoscere la lingua o le lingue prescelte in modo da parlarle e da scriverle correttamente.

Durata massima dell'esame: 15 minuti per ogni lingua.

---

ALLEGATO N. 1.

DOMANDA PROVVISORIA

*Al Comando dell'Accademia aeronautica*

NISIDA (Napoli).

Il sottoscritto (1) . . . . .
di (fu) domiciliato a (2) . . . .
chiede che suo figlio (o pupillo) (3) . . . . . . .
di (4) nato a . il .
sia ammesso al concorso per l'ammissione alla prima classe del corso regolare dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1949-50.

All'uopo fa presente che l'aspirante risiede in . .
via n. .; che è (5) . . .
e che conosce la lingua (6) . . . . . . . . .

. . ., li 194 .

(Firma leggibile del genitore o tutore) . . . . . .

---

(1) Nome e cognome del genitore o tutore.
(2) Indirizzo esatto del genitore o tutore.
(3) Nome se figlio; nome, cognome e paternità se pupillo.
(4) Nome e cognome della madre.
(5) In possesso del titolo di studio di ovvero che è candidato per la sessione estiva del corrente anno scolastico 1948-49 presso il Liceo (o l'Istituto tecnico) di
(6) Una o più lingue moderne per le quali il concorrente desidera sostenere l'esame orale facoltativo.

ALLEGATO N. 2.

DOMANDA DEFINITIVA

*Al Comando dell'Accademia aeronautica*
NISIDA (Napoli).

Il sottoscritto (1) . . . . . . di (fu) . . . . . . domiciliato a (2) . . . . . . chiede che suo figlio (o pupillo) (3) . . . . . . di (4) . . . . . . nato a . . . . . . il . . . . . . sia ammesso al concorso per l'ammissione alla prima classe del corso regolare dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1949-50.

Unisce i seguenti documenti (5):

1°

2°

Il sottoscritto dichiara che suo figlio (o pupillo) è iscritto al Distretto militare di . . . . . . Ufficio di leva di . . . . . . o Capitaneria del porto di . . . . . .

Il sottoscritto essendo (6) . . . . . . informa che a suo tempo domanderà la facilitazione economica prevista secondo il disposto dell'art. 16 della notificazione di concorso e dichiara di consentire, senza riserva, in tutto ciò che è in essa stabilito.

. . . ., li . . . . . . 194 .

(Firma leggibile) . . .

(1) Nome e cognome del genitore o tutore.
(2) Indirizzo esatto del genitore o tutore.
(3) Nome se figlio; nome, cognome e paternità se pupillo.
(4) Nome e cognome della madre.
(5) Elencare tutti i documenti previsti dall'art. 6 della notificazione di concorso, ivi inclusi quelli eventuali di cui alla lettera *p*) di detto articolo.
(6) Grado, qualità o titoli, che danno diritto a domandare le facilitazioni economiche.

ALLEGATO N. 3.

*Comune di* . . . . . .

ATTO DI ASSENSO
(per l'arruolamento volontario di un minorenne).

L'anno . . . . . . e questo dì . . . . . . del mese di . . . . . . è comparso avanti di me sindaco del Comune suddetto il sig. (1) . . . . . . del minorenne (2) . . . . . . il quale, per secondare la di lui inclinazione, acconsente possa contrarre a tempo debito l'arruolamento nell'Aeronautica militare quale allievo dell'Accademia aeronautica.

In fede di che, lo stesso dichiarante ha sottoscritto con me il presente atto.

. . . ., li . . . . . . 194 .

*Il dichiarante* . . . . . . *Il sindaco*

(1) Nome e cognome del dichiarante indicando inoltre se genitore o tutore.
(2) Nome e cognome del concorrente.

ALLEGATO N. 4.

*Modello dell'atto di sottomissione prescritto dall'art. 15 della notificazione.*

Mediante la presente scrittura, da valere come atto pubblico, io sottoscritto . . . . . . domiciliato a . . . . . . mi obbligo personalmente, a tenore della notificazione di concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso regolare dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1949-50 a pagare per il giovane (1) . . . . . .

(1) Nome, cognome del giovane e grado di parentela col sottoscrittore di questo atto.

*a*) la somma di L. 14.000 per spesa di primo corredo, di cui la metà all'atto dell'ammissione, l'altra metà entro tre mesi dall'inizio del primo anno accademico;

*b*) la somma di L. 8000 per spese generali da pagare annualmente in tre rate trimestrali anticipate;

*c*) le altre spese straordinarie che mi saranno indicate, a fine di ogni trimestre con appositi estratti conti, uniformandomi per il pagamento alle prescrizioni stabilite dal Comando dell'Accademia aeronautica;

Mi obbligo, infine, di eleggere, a tutti gli effetti legali, il mio domicilio presso la sede dell'Accademia aeronautica.

(2) . . . . ., li . . . . . . 194 .

(Firma leggibile) . . . . . .

*NB.* — Per quei giovani che conseguiranno l'ammissione all'Accademia, tale dichiarazione sarà restituita alle rispettive famiglie od al candidato maggiorenne perchè sia autenticata dal notaio, registrata all'ufficio « Atti privati » e legalizzata dal presidente del tribunale o dal pretore, quando fuori del Collegio notarile, e quindi rinviata all'Accademia entro il termine perentorio di dieci giorni.

(2) Data e luogo.

ALLEGATO N. 5.

*Elenco degli effetti personali di cui i concorrenti debbono essere dotati all'atto della presentazione in Accademia*

| | |
|---|---|
| Scarpe in buone condizioni, paia | n. 1 |
| Calze di filo o di cotone, paia | » 6 |
| Mutande di filo o di cotone, paia | » 4 |
| Fazzoletti di filo o di cotone | » 10 |
| Maglie invernali | » 3 |
| Maglie canottiere | » 4 |
| Asciugamani | » 4 |
| Pijama | » 2 |
| Necessario per toilette | » 1 |

E' tassativamente prescritto che i concorrenti si presentino agli esami muniti degli effetti sopra elencati, i quali rappresentano il minimo indispensabile in attesa della vestizione.

Tali effetti debbono essere tutti contrassegnati con le iniziali del concorrente; in caso contrario, l'Accademia non risponderà di eventuali smarrimenti e disguidi.

ALLEGATO N. 6.

*Elenco effetti di corredo da distribuire in uso temporaneo agli allievi durante il tirocinio preliminare.*

| | |
|---|---|
| Bustina g.a. | n. 1 |
| Cintura di cuoio | » 1 |
| Camicie g.a. da truppa | » 2 |
| Camicie k.o. da truppa | » 1 |
| Camicie k.o. maniche corte | » 1 |
| Farsetti a maglia | » 2 |
| Giaccone da casa | » 1 |
| Maglione di lana g.a. | » 1 |
| Maglietta estiva tipo marina | » 1 |
| Mezze ali ricamate | » 3 |
| Mutande da ginnastica, paia | » 2 |
| Pantalone da casa g.a., paia | » 1 |
| Pantalone da casa k.o., paia | » 1 |
| Pantaloncini k.o., paia | » 1 |
| Scarpe nere da casa, paia | » 1 |
| Scarpette da ginnastica, paia | » 1 |
| Stellette di panno | » 4 |

ALLEGATO N. 7.

*Elenco di corredo per la prima vestizione allievi.*

| | |
|---|---|
| 1. Asciugatoi da bagno | n. 2 |
| 2. Asciugamani | » 6 |
| 3. Baule o cassa | » 1 |
| 4. Berretto di panno (bustina) per div. giornaliera inv. | » 2 |
| 5. Berretto di panno con visiera divisa ordinaria inv. | » 1 |
| 6. Berretto per divisa estiva | » 1 |

6-*bis*. Berretto tipo marina (in uso) n. 1
7. Bretelle » 1
8. Borraccia (in uso) » 1
9. Borsa completa per toletta » 1
10. Borse portatovaglioli » 2
11. Calze di cotone nero, paia » 18
12. Calze di lana da montagna, paia » 3
13. Calzettoni senza piedi, paia » 2
14. Calzini bianchi rinforzati da casa, paia » 16
15. Calzoni corti di tela kaki » 2
16. Calzoni lunghi di tela kaki » 2
17. Calzoni di panno per divisa giornaliera invernale » 2
18. Calzoni di panno corti a gambale » 1
19. Calzoni di stoffa per divisa ordinaria invernale » 2
20. Camicie di tela bianca » 6
21. Camicie di tela kaki con maniche corte » 4
22. Camicie tela g.a. per divisa giornaliera » 4
23. Giaccone di panno per divisa giornaliera » 1
24. Cappotto di panno per divisa ordinaria » 1
25. Cappotto impermeabile » 1
26. Caschetto di cuoio impellicciato (in uso) » 1
27. Caschetto di tela da volo (in uso) » 1
28. Colletti bianchi rivoltati inamidati » 10
29. Combinazione da volo (in uso) » 1
30. Combinazione da lavoro (in uso) » 1
31. Cravatte di seta nera » 3
32. Corregge di cuoio per pantaloni » 1
33. Distintivi A.M. in lana rossa » 6
34. Distintivi di classe (capo classe, sottocapo classe, capo scelto, sotto capo scelto) (1) » 4
35. Divisa di tela bianca tipo Marina (in uso) » 3
36. Fasce addominali » 2
37. Fazzoletti bianchi di cotone » 16
38. Gambali (dati solo in uso per l'equitazione), paia » 1
39. Giubbetto di panno per divisa ordinaria invernale » 1
40. Giubbetto di tela bianca per divisa ordinaria estiva » 3
41. Giarrettiere, paia » 1
42. Guanti da volo (in uso), paia » 1
43. Guanti di filo bianco, paia » 2
44. Guanti di pelle marrone, paia » 2
45. Maglie di lana da carne » 3
45-*bis*. Magliette tipo Marina (in uso) » 2
46. Maglioni di lana grigio-azzurro per allievi » 2
47. Maglie sportive di lana » 2
48. Maglie bianche di cotone estive (tipo canottiera) » 4
49. Mutande corte di tela » 6
50. Mutandine da bagno » 1
51. Mutandine di tela bianca per ginnastica » 2
52. Numerini di metallo del corso, paia » 2
53. Occhiali da volo (in uso) » 1
54. Pantofole (paia) » 1
55. Pigiama n. 2
56. Pugnaletto dorato con manico di madreperla compl. di pendagli » 1
57. Sacchetto per biancheria » 2
58. Sandali, paia » 1
59. Scarpe basse di cuoio nero, paia » 2
60. Scarpette di tela per ginnastica, paia » 3
61. Scarpe da montagna, paia » 1
62. Scarpe da casa tipo A.M., paia (2) » 3
63. Spazzole per scarpe » 1
64. Stellette per tenute diverse, paia » 7
65. Tascapane (in uso) » 1
66. Uose di tela bianca, paia » 2
67. Uose di tela grigio-azzurra, paia (eventuali) » 2
68. Valigia o cassetta » 1
69. Zoccoli per piscina » 1

---

(1) Per ciascun tipo e per i soli allievi che debbono fregiarsene.

(2) Due subito, un terzo paio all'inizio del terzo anno.

*NB.* — I descritti capi di vestiario sono comprensivi di quelli già distribuiti in uso temporaneo agli allievi durante il tirocinio preliminare.

(2292)

## MINISTERO DEI TRASPORTI

**Comunicato riguardante il diario delle prove scritte e pratiche del concorso ad un posto di segretario in prova, indetto con decreto Ministeriale 22 dicembre 1948.**

In relazione al punto 6° dell'avviso-programma di concorso, approvato con decreto Ministeriale 22 dicembre 1948, n. 2528, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1949, si comunica che gli esami scritti e pratici relativi al pubblico concorso ad un posto di segretario in prova fra candidati periti industriali chimici specializzati tessili, o coloristi, o tintori, con assegnazione all'Istituto sperimentale delle ferrovie dello Stato in Roma, avranno luogo in Roma nei locali di detto Istituto piazza Ippolito Nievo, 29 nei giorni e nelle ore come appresso indicati.

18 giugno 1949 ore 7,30: analisi quantitativa;
19 giugno 1949 ore 7,30: prova scritta;
19 giugno 1949 ore 17 —: seguito analisi quantitativa;
20 giugno 1949 ore 7,30: analisi qualitativa.

(2329)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.